



TRIBUNALE DI NAPOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 18498-U/2021

Napoli, 22 dicembre 2021

Oggetto: DECRETO n. 384/2021. Destinazione in supplenza di un giudice onorario all'Ufficio del Giudice di Pace di Procida. Definizione procedura di interpello attivata con decreto n. 344/2021.

Al Signor Procuratore della Repubblica
di Napoli

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli

Ai Giudici Onorari del Tribunale di Napoli

Agli Uffici dei Giudici di Pace di
Napoli, Barra, Ischia, Capri e Procida

e p.c. Al Magistrato di Ausilio al Coordinamento
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Procida

Con riferimento all'oggetto si trasmette il decreto n. 384 del 22 dicembre 2021 di questa Presidenza relativo alla destinazione in supplenza di un giudice onorario all'Ufficio del Giudice di Pace di Procida, decreto dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 5 della circolare CSM sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023.

Il Dirigente Amministrativo del Giudice di Pace di Napoli e il personale apicale degli Uffici del Giudice di Pace del circondario del Tribunale vorranno darne comunicazione, con la massima sollecitudine, a tutti i magistrati dei rispettivi uffici con preghiera di assicurare questa Presidenza.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Elisabetta Garzo



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Napoli, 22 dicembre 2021

Oggetto: Destinazione in supplenza di un giudice onorario all'Ufficio del Giudice di Pace di Procida. Definizione procedura di interpello attivata con decreto n. 334/2021.

Decreto n. 384/2021

II PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Considerato che questa Presidenza, con decreto n. 334 del 23 novembre 2021 ha diramato un atto di interpello, per l'individuazione di un giudice onorario da destinare in supplenza all'Ufficio del Giudice di Pace di Procida per un periodo di un anno, prorogabile per uguale periodo, ai sensi degli artt. 17 e ss. della nuova circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2021/2023 e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 19, commi 1 e 2 della stessa;

Rilevato che, nel predetto atto di interpello, si precisava altresì che "... *in ossequio a quanto previsto dal predetto art. 19, in caso di plurime disponibilità, nella comparazione tra gli aspiranti, saranno prioritariamente valutate le esigenze di funzionalità degli Uffici, assicurando, pertanto, preferenza agli aspiranti che, al momento della definizione del concorso, siano privi di incarichi in corso, e che, tra questi, la scelta avverrà nel rispetto dei criteri ivi indicati...*" e che "... *quanto all'ultimo criterio (il magistrato meglio collocato in graduatoria nelle procedure di nomina a magistrato onorario), non sussistono, almeno per i GOP attualmente in servizio, graduatorie di merito nella procedura di nomina a magistrato onorario, ragion per cui occorre, per l'ipotesi in cui sussista una parità nel possesso degli altri requisiti sopra indicati, indicare quale ultimo criterio suppletivo di selezione quello della maggiore anzianità anagrafica, alla stregua di quanto finora statuito con i precedenti provvedimenti di destinazione in supplenza*";

Ritenuto, altresì, che, trattandosi non già di procedura di trasferimento (da ritenersi necessariamente aperta a tutti gli interessati), bensì di conferimento di incarico aggiuntivo, una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia, ispirata al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e alla conseguente esigenza di carattere organizzativo di evitare (laddove possibile) il cumulo di incarichi in capo ai medesimi magistrati onorari, consente di ritenere i criteri previsti dalle citate norme applicabili a parità di condizioni oggettive, e senza esclusione della facoltà, per il dirigente dell'ufficio, di circoscrivere la comparazione ai soli magistrati onorari che versino in condizioni di lavoro più favorevoli;

Ritenuto, in conclusione, che, essendo pervenuta una pluralità di domande, per garantire la funzionalità degli Uffici, debba essere data preferenza agli aspiranti privi di incarichi in corso e, solo all'esito di tale verifica, tra tali ultimi candidati, debbano essere applicati i criteri di cui all'art. 19 comma 1 della citata circolare consiliare;
Rilevato che, a seguito del menzionato atto di interpello, hanno dichiarato la propria disponibilità per l'Ufficio del Giudice di Pace di Procida i seguenti giudici onorari di pace:

1. Dr.ssa Raffaella D'Angelo (D.M. 19/07/2017);
2. Dr. Mattia Palumbo (D.M. 19/07/2017);
3. Dr. Andrea Pianese (D.M. 19/07/2017);
4. Dr. Fulvio Russo (D.M. 19/07/2017);
5. Dr. Raffaele Griffò (D.M. 23/02/2016);
6. Dr. Salvatore Cantiello (D.M. 25/11/2011);
7. Dr.ssa Paola Guadagni (D.M. 07/04/2016);
8. Dr. Francesco Cavallaro (D.M. 19/07/2017);
9. Dr. Pasquale Amendola (D.M. 19/07/2017);

Rilevato, preliminarmente, che il dr. Raffaele Griffò è stato destinato in supplenza, giusta decreto n. 370/2021, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Capri;

Rilevato, sempre in via preliminare, che il dr. Cantiello ricopre attualmente un incarico di supplente presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli e che, comunque, scadrà dall'incarico di giudice onorario per raggiunti limiti di età il 18 aprile 2022, ragion per cui non si reputa opportuno conferire un incarico di durata annuale;

Rilevato, altresì, che la dr.ssa Guadagni ricopre attualmente un incarico in una sezione del Tribunale e, pertanto, sta svolgendo in maniera continuativa un'attività giurisdizionale che comporta un impegno costante, indipendentemente dal numero di udienze settimanali o mensili celebrate;

Considerato, quindi, che deve essere data preferenza alle domande presentate dagli altri aspiranti attualmente privi di incarichi, non rientrando in tale nozione le sporadiche e non programmabili attività di sostituzione, a seguito di occasionale assenza, dei magistrati togati delle sezioni cui essi sono assegnati, e segnatamente dai dottori di seguito indicati, secondo l'ordine determinato in primo luogo dall'anzianità di nomina e, tra coloro che vantano parità di tale requisito, dall'anzianità anagrafica:

1. Dr. Mattia Palumbo (D.M. 19/07/2017);
2. Dr.ssa Raffaella D'Angelo (D.M. 19/07/2017);
3. Dr. Andrea Pianese (D.M. 19/07/2017);
4. Dr. Fulvio Russo (D.M. 19/07/2017);
5. Dr. Pasquale Amendola (D.M. 19/07/2017);
6. Dr. Francesco Cavallaro (D.M. 19/07/2017);

Considerato, ai fini della valutazione delle attitudini di tali ultimi aspiranti all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, richiamate dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 19 cit., che, **dall'esame delle loro dichiarazioni di disponibilità e dagli atti in possesso dell'Ufficio**, risulta che:

a) non vi è prova che i dottori Mattia Palumbo, Raffaella D'Angelo e Fulvio Russo abbiano svolto ovvero acquisito, anche per effetto di attività extragiudiziarie, una specifica e significativa esperienza professionale relativa a materie uguali o omogenee a quelle trattate dai giudici di pace, né gli stessi hanno allegato elementi utili alla ricostruzione di tali pregresse esperienze;

b) i dottori Andrea Pianese e Francesco Cavallaro hanno dichiarato genericamente di aver svolto solo attività professionale nelle materie uguali o omogenee a quelle trattate dai giudici di pace, senza tuttavia fornire o allegare elementi utili a comprendere appieno la tipologia delle attività realmente svolte e delle esperienze effettivamente acquisite;

c) il dr. Amendola ha dichiarato di aver svolto, per periodi diversi, una continuativa attività di sostituzione dei magistrati togati nelle sezioni civili e penali di questo Ufficio Giudiziario, fornendo dettagli significativi di tale esperienza acquisita, e una attività di supplenza annuale presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario, ragion per cui, in un'ottica di graduazione delle esperienze maturate, al predetto magistrato possono senza dubbio riconoscersi, rispetto agli altri concorrenti, maggiori attitudini all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere;

Letto l'art. 17 comma 5 della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023 e ritenuto che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, fatta salva ogni determinazione finale di competenza del C.S.M.;

P.Q.M.

All'esito dell'interpello di cui in premessa e in applicazione dei criteri nello stesso indicati, ritenuta l'urgenza di provvedere, stante l'esigenza di funzionalità dell'Ufficio del Giudice di Pace di Procida,

dispone

che, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, per un periodo non superiore a un anno, prorogabile per un uguale periodo, ai sensi degli art. 17 ss. della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2021-2023, sia destinato in supplenza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Procida il dr. Pasquale Amendola.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, fatta salva ogni determinazione finale di competenza del C.S.M.

Si comunichi.

Il Direttore della Segreteria
dr. Domenico Cardullo



Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Elisabetta Garzo

